N. 819 di Repertorio N. 347 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

24 settembre 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventiquattro del mese di settembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto ARMANDO SCORZA, Notaio in Chiavenna, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

"E-NOVIA S.P.A."

con sede in Milano, Viale Monza n. 259, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 353.860,50, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07763770968, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1980598, società iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale Euronext Growth Milan – segmento professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(di seguito, anche la "**Società**"),

tenutasi in data 24 settembre 2026

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori consiliari, fatta precisazione che io Notaio ero collegato da Milano, Via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione consiliare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si è svolta come segue.

***

Il giorno ventiquattro settembre duemilaventisei, alle ore 10 e 6, assume la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, GIUSEPPE NATALE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione, limitatamente agli argomenti all'ordine del giorno oggetto di verbalizzazione in forma notarile, e dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata convocata per oggi alle ore 10, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, bensì con partecipazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 18.3 dello statuto sociale, mediante avviso inviato agli aventi diritto ai sensi di legge e di statuto;
- che per l'organo amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione l'Amministratore Delegato ALESSIO

TORELLI e i Consiglieri LUCA FRANCESCO RANCILIO, ERVINO RICCOBON, GIOVANNI FASSI, MASSIMILIANO ANDREA BENCI, ALEX BUZZETTI, GIUSEPPE RENATO GRASSO e MARIO QUIRINO BONOMI;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente MARTINO VINCENTI e i Sindaci Effettivi PAOLA MIGNANI e FRANCESCO DE LUCA;
- che è stata accertata, a cura del Presidente della riunione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è consentito dall'articolo 18 dello statuto sociale.
Il Presidente della riunione dichiara quindi validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

per quanto oggetto di verbalizzazione in forma notarile

"*1. Approvazione delle modifiche alla delibera di emissione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" e alla relativa delibera di aumento di capitale a servizio della conversione assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2025, come modificate in data 22 aprile 2026; delibere inerenti e conseguenti;*
omissis".

Aperta la seduta, il Presidente della riunione, relativamente all'unico punto all'ordine del giorno oggetto di verbalizzazione in forma notarile, ricorda preliminarmente agli intervenuti che:
- in data 19 dicembre 2025, l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società – verbalizzata con atto in pari data a rogito Notaio Filippo Zabban di Milano, n. 77285/16759 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II in data 9 gennaio 2026 al n. 841 Serie 1T e iscritto presso il competente Registro delle Imprese – ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-*ter* del codice civile, (i) la delega ad emettere, in una o più *tranche*, entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla relativa delibera, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di Euro 2.060.000 (duemilionisessantamila), da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, nonché (ii) la conseguente delega ad aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo massimo pari a Euro 2.060.000 (duemilionisessantamila) incluso un eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione delle suddette obbligazioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;
- in data 23 dicembre 2025, in esecuzione della delega conferita dalla predetta assemblea straordinaria degli azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società – verbalizzato con atto in pari data a rogito Notaio Filippo Zabban di Milano, n. 77293/16764 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II in data 14 gennaio 2026 al n. 1967 Serie 1T e iscritto presso il competente Registro delle Imprese – ha deliberato, tra l'altro:
"*1) di emettere, in via scindibile, entro la data del 31 maggio 2026, un*

prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" (il "Prestito Obbligazionario Convertendo"), di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 2.060.000,00 (duemilioni sessantamila virgola zero zero), per massime n. 2.060 (duemilasessanta) obbligazioni convertende ("Obbligazioni") del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto – e così ai soci e, sulla base del Rapporto di Conversione, quale indicato nel regolamento del prestito di cui infra, ai portatori delle obbligazioni convertende di compendio al corrente "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO ENOVIA 2025-2028" la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2025 - ad un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 100% del valore nominale, obbligazioni che, fatto salvo quanto previsto dal relativo regolamento, si convertiranno automaticamente, alla Data di Scadenza, che sarà la data di compimento di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla data di emissione, in azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione ("Azioni di Compendio").

2) Di approvare in ogni sua parte il regolamento del Prestito denominato "REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO DENOMINATO "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028"" (il "Regolamento"), presentato nel corso della riunione, che, composto da n. 17 (diciassette) articoli, costituirà allegato al verbale della riunione consiliare, ed ai cui contenuti si fa rinvio, con riserva di completamento dei dati ad oggi non conosciuti.

3) Di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertendo, come sopra deliberato, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 2.060.000,00 (duemilioni sessantamila virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di Azioni di Compendio, comunque non superiore a n. 206.000.000 (duecentoseimilioni), che sarà determinato ai sensi del Regolamento; il tutto ai seguenti termini e condizioni:

- le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e valore nominale unitario di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna;

- le Azioni di Compendio sono riservate ai sottoscrittori delle Obbligazioni;

- il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, è fissato alla Data di Scadenza, non oltre il 31 maggio 2028;

- l'aumento di capitale avrà efficacia anche se parzialmente eseguito.";

- in data 22 aprile 2026, in esecuzione della delega conferita dalla predetta assemblea straordinaria degli azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società – verbalizzato con atto in pari data a rogito Notaio Armando Scorza di Chiavenna, n. 393/157 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio in data 19 maggio 2026 al n. 5053 Serie 1T e iscritto presso il competente Registro delle Imprese – ha deliberato, tra l'altro, di:

-- modificare il termine ultimo per l'emissione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" (di seguito, il "**Prestito Obbligazionario Convertendo**"), posticipando il medesimo dal 31

(trentuno) maggio 2026 (duemilaventisei) al 30 (trenta) settembre 2026 (duemilaventisei);
-- modificare il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertendo (di seguito, l'"**Aumento di Capitale**"), posticipando il medesimo, coerentemente, dal 31 (trentuno) maggio 2028 (duemilaventotto) al 30 (trenta) settembre 2028 (duemilaventotto).
Quindi, il Presidente della riunione ricorda che alla data odierna il Prestito Obbligazionario Convertendo non è stato emesso né offerto in sottoscrizione, neppure parzialmente, ad alcuno dei soggetti aventi diritto e illustra agli intervenuti l'opportunità di modificare ulteriormente il termine ultimo per l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo, posticipando il medesimo dal 30 (trenta) settembre 2026 (duemilaventisei) al 30 (trenta) giugno 2027 (duemilaventisette). Il Presidente della riunione propone inoltre di modificare concordemente il termine ultimo per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, posticipando il medesimo dal 30 (trenta) settembre 2028 (duemilaventotto) al 30 (trenta) giugno 2029 (duemilaventinove),
fermi ed invariati tutti gli ulteriori elementi del Prestito Obbligazionario Convertendo e dell'Aumento di Capitale.
A questo punto il Presidente della riunione rammenta che di quanto forma oggetto dell'ordine del giorno della presente adunanza è stata data comunicazione all'Esperto, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – CCII*), senza che questi abbia effettuato segnalazioni alla Società.
Il Consiglio di Amministrazione, con manifestazione orale del voto, all'unanimità, e dunque con maggioranza idonea ai sensi dell'articolo 19 del vigente statuto sociale,

DELIBERA

1) di modificare il termine ultimo per l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo, e precisamente, di posticipare il medesimo dal 30 (trenta) settembre 2026 (duemilaventisei) al 30 (trenta) giugno 2027 (duemilaventisette);
2) di modificare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertendo, e precisamente, di posticipare il medesimo dal 30 (trenta) settembre 2028 (duemilaventotto) al 30 (trenta) giugno 2029 (duemilaventinove);
3) di conseguentemente modificare l'articolo 6.1 del vigente statuto sociale, introducendo in calce al medesimo il seguente paragrafo:
"*Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 settembre 2026 ha, tra l'altro, deliberato:*
(i) di modificare il termine ultimo per l'emissione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" – deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2025, come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2026 – e precisamente, di posticipare il medesimo dal 30 (trenta) settembre 2026 (duemilaventisei) al 30 (trenta) giugno 2027 (duemilaventisette);
(ii) di modificare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a

servizio della conversione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" – deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2025, come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2026 – e precisamente, di posticipare il medesimo dal 30 (trenta) settembre 2028 (duemilaventotto) al 30 (trenta) giugno 2029 (duemilaventinove).";

4) di prendere atto che le deliberazioni sopra assunte sono subordinate all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, e assumeranno pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;

5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato *pro tempore* in carica, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte, compreso quello di apportare alle stesse quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste da Borsa Italiana S.p.A. e dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente della riunione dichiara conclusi i lavori consiliari relativamente all'unico punto all'ordine del giorno oggetto di verbalizzazione in forma notarile alle ore 10 e 16, dando atto che la riunione prosegue con verbalizzazione in forma privata a cura della Società.

*****

Si allega al verbale consiliare, sotto la lettera "**A**", il testo di statuto sociale aggiornato alla modifica sopra deliberata.

Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto alle ore 10 e 25 di questo giorno ventiquattro settembre duemilaventisei.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Armando Scorza

SPAZIO ANNULLATO

Allegato “A” all’atto in data 24-9-2026 n. 819/347 rep.

STATUTO

TITOLO I. DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Articolo 1. Denominazione

La società è denominata "**E-NOVIA S.P.A.**".

Articolo 2. Oggetto

2.1 La società ha per oggetto le attività di:

(a) progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di sistemi a controllo elettronico nel campo dei sistemi meccatronici e sistemi di interazione uomo-macchina, con particolare riferimento a sistemi di mobilita sostenibile, sistemi per la generazione e la gestione della energia, veicoli, macchine ed impianti industriali, sistemi biomeccanici:

(b) progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di programmi informatici dedicati ai sistemi meccatronici e sistemi di interazione uomo- macchina, con particolare riferimento a sistemi di mobilita sostenibile, sistemi per la generazione e la gestione della energia, veicoli, macchine ed impianti industriali, sistemi biomeccanici.

2.2 La società potrà svolgere le predette attività sia direttamente che indirettamente, anche tramite la promozione, la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. Nel perseguimento dell'obiettivo di porsi come "fabbrica di imprese", la società potrà partecipare direttamente e con capitali propri alle suddette imprese oppure promuoverne lo sviluppo ricercando altri partners tecnologici o investitori, anche professionali, e comunque prestando attività di consulenza ed assistenza tanto gestionale e organizzativa quanto informatica e tecnica.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse sociale, e inoltre assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

2.3.1 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e

comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3. Sede

La società ha sede nel comune di Milano. Potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate, in Italia e all'estero.

Articolo 4. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5. Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali; i predetti soggetti sono tenuti, al loro ingresso in società o al momento dell'accettazione dell'incarico, a comunicare all'organo amministrativo un indirizzo di posta elettronica.

TITOLO II. CAPITALE, AZIONI, TRASFERIMENTO E RECESSO

Articolo 6. Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 353.860,50 (trecentocinquantatremilaottocentosessanta virgola cinquanta) ed è diviso in numero 35.386.050 (trentacinquemilionitrecentoottantaseimilacinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola uno centesimi) cadauna.

***

L'assemblea straordinaria dei Soci del 9 maggio 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della detta delibera, tanto a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, c.c., quanto gratuitamente, per un importo massimo di nominali Euro 21.000,00 (ventunomila), al servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, con facoltà altresì:

- nel caso di aumento a pagamento, di stabilire di volta in volta il numero delle azioni da emettere, il godimento e il prezzo di emissione delle azioni, nonché la porzione di detto prezzo da imputare a capitale, fermo restando che il prezzo di emissione dovrà essere determinato nel rispetto delle prescrizioni di legge;

- nel caso di aumento gratuito, di emettere nuove azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile.

In data 5 agosto 2024, l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ad emettere, in una o più tranche, entro il termine di 12 mesi dalla delibera, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 4.999.900,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 4.999.900 incluso un eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie.

***

"Il Consiglio di amministrazione della Società in data 3 febbraio 2025 – in parziale esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 5 agosto 2024 – ha tra l'altro deliberato:

(i) di emettere, in via scindibile, un prestito obbligazionario prededucibile a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E-NOVIA 2025-2028", di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00, per massime n. 2.000 obbligazioni convertende del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna (le "Obbligazioni"), da offrirsi in opzione agli aventi diritto, a un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000,00 (pari al 100% del Valore Nominale), che, fatto salvo quanto previsto dal relativo regolamento, si convertiranno automaticamente, alla scadenza, in azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione;

(ii) di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E-NOVIA 2025-2028", in via scindibile, per un importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di azioni di compendio (le "Azioni di Compendio"), comunque non superiore a n. 200.000.000 (duecentomilioni), che sarà determinato ai sensi del Regolamento; il tutto ai seguenti termini e condizioni:

- le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e valore nominale unitario di Euro 0,01 cadauna;

- le Azioni di Compendio sono riservate ai sottoscrittori delle Obbligazioni;
- il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, è fissato al giorno 31 marzo 2028 o comunque, se precedente, alla Data di Scadenza, come sarà indicata nel Regolamento;
- l'aumento di capitale avrà efficacia anche se parzialmente eseguito;
- è previsto che le Azioni di Compendio saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan – segmento professionale.".

***

In data 19 dicembre 2025, l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ad emettere, in una o più tranche, entro il termine di 12 mesi dalla delibera, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 2.060.000,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 2.060.000,00 incluso un eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie.

***

Il Consiglio di amministrazione della Società in data 23 dicembre 2025 – in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2025 – ha tra l'altro deliberato:
(i) di emettere, in via scindibile, entro la data del 31 maggio 2026, un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028", di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.060.000,00, per massime n. 2.060 obbligazioni convertende (le "Obbligazioni") del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto – e così ai soci e, sulla base del Rapporto di Conversione, quale indicato nel regolamento del prestito, ai portatori delle obbligazioni convertende di compendio al corrente "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO ENOVIA 2025-2028" la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2025 - ad un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000,00, pari al 100% del valore nominale, obbligazioni che, fatto salvo quanto previsto dal relativo regolamento, si convertiranno automaticamente, alla Data di Scadenza, che sarà la data di compimento di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla data di emissione, in azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione ("Azioni di Compendio");

(ii) di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028", in via scindibile, per un importo massimo di Euro 2.060.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di Azioni di Compendio, comunque non superiore a n. 206.000.000, che sarà determinato ai sensi del Regola-mento; il tutto ai seguenti termini e condizioni:

- le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e valore nominale unitario di Euro 0,01 cadauna;
- le Azioni di Compendio sono riservate ai sottoscrittori delle Obbligazioni;
- il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, è fissato alla Data di Scadenza, non oltre il 31 maggio 2028;
- l'aumento di capitale avrà efficacia anche se parzialmente eseguito.

***

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 aprile 2026 ha, tra l'altro, deliberato:

(i) di modificare il termine ultimo per l'emissione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2025, e precisamente, di posticipare il medesimo dal 31 (trentuno) maggio 2026 (duemilaventisei) al 30 (trenta) settembre 2026 (duemilaventisei);

(ii) di modificare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2025, e precisamente, di posticipare il medesimo dal 31 (trentuno) maggio 2028 (duemilaventotto) al 30 (trenta) settembre 2028 (duemilaventotto).

***

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 settembre 2026 ha, tra l'altro, deliberato:

(i) di modificare il termine ultimo per l'emissione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" – deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2025, come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2026 – e precisamente, di posticipare il medesimo dal 30 (trenta) settembre 2026 (duemilaventisei) al 30 (trenta) giugno 2027 (duemilaventisette);

(ii) di modificare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" – deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2025, come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2026 – e precisamente, di posticipare il medesimo dal 30 (trenta) settembre 2028 (duemilaventotto) al 30 (trenta) giugno 2029 (duemilaventinove).

***

6.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**").

6.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7. Conferimenti, categorie di azioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti

7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

7.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

7.3 È consentita, ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

7.4 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di

diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in azioni ordinarie o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge.

7.5 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ordinarie ai sensi dell'Articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.

7.6 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

7.7 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8. Trasferimento delle Azioni

8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del TUF, con particolare riguardo all'Euronext Growth Milan ("**EGM**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Qualora:

a) in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò le azioni della Società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF; o

b) l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società – secondo la legge pro tempore vigente – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile,

troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF, nonché dalle ulteriori fonti legislative e regolamentari, nei confronti delle

società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

8.3 Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente Articolo 8.2 è attestata dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'Articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.

Articolo 9. Recesso

9.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

9.3 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

TITOLO III. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI, OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO, PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE E REVOCA

Articolo 10. Identificazione degli azionisti

10.1 La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni ordinarie in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

10.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui

mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 11. Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina Richiamata**"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti EGM**").

11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica

totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4 Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società mantenga la qualifica di PMI (come di volta in volta definita dal TUF).

Articolo 12. Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

12.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui la fattispecie non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13. Partecipazioni Significative

13.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob tempo per tempo vigenti e (la "**Disciplina sulla Trasparenza**").

13.2 Il socio che venga a detenere azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sull'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM.

13.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

13.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni ordinarie per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

13.8 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 14. Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor (l'"**EGA**") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO IV. AMMINISTRAZIONE

Articolo 15. Consiglio di Amministrazione

15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, variabile da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici), secondo quanto deliberato dall'assemblea.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

15.3 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Articolo 16. Nomina degli amministratori

16.1 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti.

16.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano,

singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

16.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

16.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti e (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

16.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

16.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.

16.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

16.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "**Lista di Maggioranza**") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, tranne: (a) 2 (due) in caso di consiglio composto da 7(sette) membri, 9 (nove) membri o 11 (undici) membri (b) 3 (tre) in caso di consiglio composto da 13 (tredici) membri o 15 (quindici) membri;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, saranno tratti, e risulteranno eletti, tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, i rimanenti componenti del consiglio di amministrazione.

16.9 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente Articolo 16.8, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti EGM ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i sopra indicati requisiti.

16.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

16.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

16.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

16.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo Articolo 16.17.

16.15 La perdita da parte di un amministratore indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto.

16.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un amministratore indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come richiamati dal precedente Articolo 15.3.

16.17 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.18 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla sua ricostituzione.

Articolo 17. Presidente, organi delegati, comitati e rappresentanza sociale

17.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del

consiglio stesso, elegge fra i suoi membri il presidente che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vice-presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente.

17.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più comitati esecutivi, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

17.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

17.4 Il consiglio di amministrazione può istituire e nominare comitati con funzioni propositive, istruttorie, consultive e/o di coordinamento e/o controllo (tra cui, a mero titolo esemplificativo, un comitato di investimento e un comitato scientifico), di cui possono far parte, oltre agli amministratori, anche dirigenti e dipendenti della Società o soggetti terzi, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e retribuzione ed approvando, se del caso, un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

17.5 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

17.6 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui al precedente Articolo 17.5 in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 18. Convocazione e adunanze

18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice-presidente ovvero l'amministratore delegato (ove nominati), lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

18.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente ovvero

dall'amministratore delegato (ove nominati), con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica ovvero ove siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

18.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audio conferenza o video conferenza, a condizione che sia consentito: (i) al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Nel caso in cui la riunione del consiglio di amministrazione si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

18.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Articolo 19. Poteri e deliberazioni

19.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

19.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso;(v)

adeguamento del presente statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere ogni deliberazione concernente l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione di acquisto e/o sottoscrizione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

19.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

19.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Articolo 20. Remunerazione

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'Articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

20.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO V. ASSEMBLEA

Articolo 21. Competenze e maggioranze

21.1 L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente statuto.

21.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

21.3 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'Articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo:

(i) acquisizioni che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; e

(iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'EGM delle azioni ordinarie, ai sensi dell'Articolo 14 del presente statuto.

21.4 L'assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze richieste dalla legge, fermo restando quanto previsto agli Articoli 14 e 26.3.

Articolo 22. Convocazione

22.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'Articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito o anche in sola modalità telematica, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione.

22.3 L'assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la seduta in prima convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore","Il Giornale", anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

22.4 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato, con le medesime modalità con cui è stato pubblicato l'avviso di convocazione, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della

richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

22.5 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 23. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

23.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

23.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

23.3 Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha facoltà, ove consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'Articolo 135-undecies del TUF e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti Consob. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso

di convocazione dell'assemblea. Non possono essere designati né membri degli organi amministrativo o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

23.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con (a) l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135- *undecies* del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione e/o (b) intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al rappresentante designato sopra previsto potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 TUF.

23.5 Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

23.6 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in assenza o impedimento, da una persona designata a tal fine dalla maggioranza dei presenti. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

23.7 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato su sua proposta a maggioranza degli intervenuti. Nelle assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato a tal fine dal presidente.

23.8 Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

TITOLO VI. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Articolo 24. Collegio sindacale

24.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge.
24.2 I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF.
24.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
24.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
24.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
24.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di

professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF, oltre all'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società terze. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

24.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

24.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

24.9 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

24.10 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti;

(ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella relativa sezione della lista, 1 (uno) sindaco effettivo cui spetta la carica di presidente del collegio sindacale.

24.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

24.12 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

24.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

24.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal

presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

24.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

24.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

24.17 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

24.18 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia consentito: (i) al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

24.19 Nel caso in cui la riunione del collegio sindacale si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

Articolo 25. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 26. Operazioni con parti correlate

26.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
26.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "*operazioni con parti correlate*", "*operazioni di maggiore rilevanza*", "*comitato degli amministratori indipendenti*", "*presidio equivalente*", "*soci non correlati*" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
26.3 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'Articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dall'Articolo 21 del presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.
26.4 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VIII. BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO E RINVIO

Articolo 27. Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quando dagli stessi deliberato.

Articolo 28. Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della Società.

Articolo 29. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 30. Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Milano.

Articolo 31. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Firmato Armando Scorza

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto **registrato** presso l'Agenzia delle Entrate di **SONDRIO**, in data **06/10/2026** al n. **9536** serie **1T** con versamento di **€ 356**

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni
Chiavenna, *data apposta in calce.*